



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. 40667 del 28/9/17

Vista la nota prot. n. 1103 del 24/02/2015 con la quale il Comune di Novara di Sicilia (ME) ha richiesto al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione a servizio della frazione San Marco;

Vista la nota prot. n. 16157 del 06/04/2017 (*trasmessa a mezzo pec e notificata il 06/04/2017*) con la quale il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto al Comune di Novara di Sicilia di riformulare la richiesta di autorizzazione allo scarico secondo le modalità di cui al D.A. 353 del 21/03/2013, assegnando un termine di 30 giorni per trasmettere copia conforme all'originale delle attestazioni di pagamento dell'importo dovuto a titolo di deposito e di 60 giorni per fornire la specifica documentazione richiesta di cui al suddetto D.A. n. 353 del 21/03/2013;

Preso atto che il Comune di Novara di Sicilia non ha fornito alcun riscontro alla nota del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 16157 del 06/04/2017;

Considerato che nessun riscontro è pervenuto agli atti del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti da parte del Comune di Novara di Sicilia e pertanto risulta decorso il termine sia di 30 giorni sia di 60 giorni, assegnato con la nota prot. n. 16157 del 06/04/2017 trasmessa a mezzo pec e notificata il 06/04/2017;

Vista la nota prot. n. 29250 del 03/07/2017 (*trasmessa a mezzo pec e notificata il 03/07/2017*) con la quale il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha comunicato al Comune di Novara di Sicilia formale preavviso di archiviazione (*ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/90 e dell'art. 11bis della L.R. n° 10/91 e ss.mm.ii*) della istanza di autorizzazione allo scarico di cui alla nota prot. n. 1103 del 24/02/2015 per carenza documentale ed improcedibilità, assegnando un termine di 10 giorni per esibire per iscritto tutte le proprie osservazioni corredate dalla specifica documentazione, utili al superamento dei motivi che impedivano di accogliere favorevolmente la richiesta di che trattasi;

Vista la nota prot. n. 4656 del 12/07/2017 con la quale il Comune di Novara di Sicilia ha riscontrato il preavviso di archiviazione della istanza di cui all'oggetto, trasmesso con nota prot. n. 29250 del 03/07/2017, rappresentando le criticità che non hanno consentito di ottemperare alle richieste del Dipartimento e chiedendo una proroga di 120 giorni per la presentazione di tutti i documenti richiesti;

Vista la nota prot. n. 33058 del 27/07/2017 (*trasmessa a mezzo pec e notificata il 27/07/2017*) con la quale il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha invitato al Comune di Novara di Sicilia a presentare entro 30 giorni la richiesta di nuova autorizzazione allo scarico congiuntamente alla copia del versamento degli oneri previsti, concedendo, nel caso avesse ottemperato a quanto sopra detto, una proroga di ulteriori 90 giorni al fine di presentare tutta la documentazione prevista ai sensi del D.A. n. 353 del 21/03/2013;

Preso atto che il Comune di Novara di Sicilia non ha fornito alcun riscontro alla nota del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 33058 del 27/07/2017;

Considerato che nessun riscontro è pervenuto agli atti del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti da parte del Comune di Novara di Sicilia e pertanto risulta decorso il termine di 30 giorni, assegnato con la nota prot. n. 33058 del 27/07/2017 trasmessa a mezzo pec e notificata il 27/07/2017;

Valutato che la istanza di rilascio dell'autorizzazione allo scarico trasmessa dal Comune di Novara di Sicilia con la suddetta nota, oltre ad essere carente dal punto di vista documentale, è improcedibile ai sensi dell'art. 124 comma 11 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., in considerazione che non è stato versato l'importo a titolo di deposito in funzione della potenzialità dell'impianto di depurazione e secondo le modalità del D.A. n° 353/2013 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

Visto il rapporto istruttorio dell'U.O.3 del Servizio 1 prot. n. 37543 del 07/09/2017 che ha proposto, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n° 241/1990 e dell'art. 11bis della L.R. n° 10/91 e ss.mm.ii., l'emissione di un provvedimento di archiviazione della istanza di autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione della frazione San Marco, richiesta dal Comune di Novara di Sicilia (ME) a mezzo nota prot. n. 1103 del 24/02/2015;

Ritenuto che occorre procedere ad emettere formale provvedimento di archiviazione della istanza di autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione della frazione San Marco, richiesta dal Comune di Novara di Sicilia (ME) a mezzo nota prot. n. 1103 del 24/02/2015;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di dover procedere al rilascio del provvedimento conclusivo ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sopra richiamate,

DISPONE

l'archiviazione per carenza documentale e per improcedibilità, ai sensi dell'art. 124 comma 11 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., della istanza di autorizzazione allo scarico prot. n. 1103 del 24/02/2015, formulata dal Dott. Bertolami Girolamo, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Novara di Sicilia, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per l'impianto di depurazione a servizio della frazione San Marco del Comune di Novara di Sicilia (ME).

Avverso alla presente disposizione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

Ing. Gianluca La Placa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1

Ing. Felice Ajello



IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Gaetano Valastro